

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

Notifica per pubblici proclami delle domande proposte nel secondo ricorso per motivi aggiunti, ai sensi dell'ordinanza n. 9981/2022 nel giudizio R.G. 13762/2021

L'Associazione Tele NBC (nel prosieguo "Tele NBC"), con sede a Canegrate (MI), Via Manzoni n. 15, c.f. 02829170964, P.IVA 08243400960, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio dagli avv.ti Sergio Giovanni Verga (c.f. VRGSGG75P24C351B) del Foro di Catania e Domenico Siciliano (c.f. SCLDNC72M15C352J) del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo a Roma, Via Antonio Gramsci n. 14, i quali difensori dichiarano numero fax 063214800 e indirizzi P.E.C. sergiogiovanni.verga@pec.ordineavvocaticatania.it e domenicosiciliano@ordineavvocatiroma.org; ha promosso il **ricorso** in epigrafe contro il Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, per l'annullamento, ovvero, in subordine e ove occorra, per il risarcimento, previo pagamento di idonea provvisoria, del danno patito e patiendo in conseguenza dell'illegittimità dei seguenti atti:

- provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 novembre 2021 di esclusione delle domande della ricorrente per i marchi/palinsesti autorizzati "Legnano in Tv" LCN 292, "Tele NBC 4" LCN 640 e "Tele NBC" LCN 642 dalla procedura di ammissione alle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) idonei all'accesso alla capacità trasmissiva degli operatori di rete locale nell'Area Tecnica AT03 - Lombardia e Piemonte orientale;
- graduatoria degli FSMA idonei all'accesso alla capacità trasmissiva degli operatori di rete locale nell'Area Tecnica AT03 - Lombardia e Piemonte orientale, approvata con determina dirigenziale 29 ottobre 2021;
- nuova graduatoria degli FSMA idonei all'accesso alla capacità trasmissiva degli operatori di rete locale nell'Area Tecnica AT03 - Lombardia e Piemonte orientale, approvata con determina dirigenziale 2 novembre 2021;
- graduatoria degli FSMA in posizione utile per l'accesso alla fase della negoziazione commerciale della capacità trasmissiva degli operatori di rete locale nell'Area Tecnica AT03 - Lombardia e Piemonte orientale, approvata con determina dirigenziale del 3 novembre 2021;
- graduatoria provvisoria degli LCN assegnati agli FSMA dell'Area Tecnica AT03 - Lombardia e Piemonte orientale, approvata con determina dirigenziale 20 dicembre 2021;
- qualsiasi atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche di esecuzione, ivi inclusi ove occorra:

- "BANDO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI FORNITORI DI

SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI (FSMA) IN AMBITO LOCALE A CUI ASSEGNARE LA CAPACITÀ TRASMISSIVA DELLE RETI DI 1° LIVELLO DELL'AREA TECNICA N. 3 – LOMBARDIA E PIEMONTE ORIENTALE” adottato con provvedimento dirigenziale datato 14 settembre 2021;

- *“BANDO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI (FSMA) IN AMBITO LOCALE A CUI ASSEGNARE LA CAPACITÀ TRASMISSIVA DELLE RETI DI 1° LIVELLO DELL'AREA TECNICA N. 3 – LOMBARDIA E PIEMONTE ORIENTALE*” adottato con provvedimento dirigenziale datato 22 luglio 2021;
- *“BANDO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE AUTOMATICA DEI CANALI DELLA TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE AI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI OPERANTI IN AMBITO LOCALE DELL'AREA TECNICA N. 3 – LOMBARDIA E PIEMONTE ORIENTALE*” datato 22 novembre 2021.

Il ricorso è stato integrato con successivi **primi motivi aggiunti**, proposti per l'annullamento, ovvero, in subordine e ove occorra, per il risarcimento, previo pagamento di idonea provvisionale, del danno patito e patiendo in conseguenza dell'illegittimità dei seguenti atti consequenziali a quelli impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio:

- determina dirigenziale 14 gennaio 2022 di approvazione della graduatoria definitiva FSMA AT03 - Lombardia e Piemonte orientale;
- qualsiasi atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche di esecuzione.

Il ricorso è poi stato ulteriormente integrato con successivi **secondi motivi aggiunti**, proposti per l'annullamento, ovvero, in subordine e ove occorra, per il risarcimento, previo pagamento di idonea provvisionale, del danno patito e patiendo in conseguenza dell'illegittimità dei seguenti atti consequenziali a quelli impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio:

- determina dirigenziale 11 maggio 2022 di approvazione della graduatoria definitiva FSMA AT03 - Lombardia e Piemonte orientale;
- qualsiasi atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche di esecuzione.

* * *

Sintesi del *petitum* e delle censure

Tele NBC svolge attività televisiva nella regione Lombardia. È abilitata quale fornitore di servizi di media audiovisivi (FSMA) in ambito locale a carattere comunitario ed è titolare di autorizzazioni alla diffusione dei palinsesti a marchi “*One Tv*” su LCN 112, “*Legnano in Tv*” su LCN 292, “*Tele NBC 4*” su LCN 640 e “*Tele NBC*” su LCN 642.

Il giudizio ha ad oggetto la procedura di individuazione degli FSMA locali che saranno trasportati nelle nuove reti televisive locali nella regione Lombardia e nell'area del Piemonte orientale dal 2022, allorché saranno liberate le attuali frequenze televisive (assegnate ai gestori telefonici per il 5G) e saranno attivate quelle residue utilizzabili per la seconda generazione del digitale terrestre televisivo (DVB-T2).

L'art. 1, comma 1033, legge 205/2017 ha disciplinato la riorganizzazione del sistema televisivo digitale terrestre in conseguenza della destinazione della "banda 700", usata dalle tv, ai servizi di comunicazione elettronica senza fili in tecnologia 5G a far data dal 1 luglio 2022.

La legge ha disposto che il MISE dapprima assegnasse a operatori di rete i diritti d'uso delle frequenze televisive locali pianificate nelle 18 aree tecniche in cui è stato suddiviso il Paese (la regione Lombardia e il Piemonte orientale corrispondono all'area tecnica n. 3).

Questi operatori devono realizzare le proprie reti e fornire la relativa capacità trasmissiva agli FSMA locali individuati attraverso una ulteriore procedura volta alla predisposizione di una graduatoria in base a punteggi assegnati per il numero medio di dipendenti e giornalisti impiegati dal partecipante, la media ponderata dell'indice di ascolto medio giornaliero e dei contatti netti giornalieri, ed i costi sostenuti per spese in tecnologie innovative.

Una volta inseriti nella graduatoria in questione, gli FSMA sono ammessi a negoziare la fornitura di capacità trasmissiva con l'operatore di rete secondo l'ordine di collocazione.

Le procedure di abbinamento degli FSMA alla capacità trasmissiva degli operatori di rete sono ad esclusione. Pertanto, solo i meglio collocati in graduatoria potranno proseguire la propria attività senza soluzione di continuità all'atto del passaggio alle nuove reti. I soggetti collocati agli ultimi posti oppure non ammessi in graduatoria dovranno cessarla.

La ricorrente ha presentato domande di partecipazione per i propri quattro marchi/palinsesti autorizzati.

Tre di queste, relative ai marchi "*Legnano in Tv*" LCN 292, "*Tele NBC 4*" LCN 640 e "*Tele NBC*" LCN 642, non sono risultate inserite nella graduatoria degli FSMA idonei all'accesso alla capacità trasmissiva approvata prima con determina dirigenziale del 29 ottobre 2021, e poi riformulata e approvata con determina del 2 novembre 2021.

Tele NBC ha chiesto chiarimenti al MISE, che ha fatto sapere che le domande in questione erano state ritenute non idonee perché i marchi indicati non risultavano diffusi.

La circostanza non era però corrispondente alla realtà. Per tale ragione Tele NBC ha chiesto una ulteriore verifica della regolarità delle proprie trasmissioni e l'Ispettorato territoriale Lombardia ha dato atto di aver in effetti rilevato le trasmissioni della ricorrente.

Il MISE ha chiesto alla ricorrente di produrre una registrazione per ciascuno dei marchi

oggetto di richiesta di riesame (primi settembre) onde poter verificare l'avvenuta diffusione dei marchi in quel determinato periodo. Tele NBC ha dato riscontro alla richiesta.

Tuttavia, il MISE non ha dato riscontro e, il 20 dicembre 2021, ha adottato la graduatoria provvisoria degli LCN assegnati agli FSMA dell'Area Tecnica AT03 - Lombardia e Piemonte orientale, di nuovo senza includere le tre domande della ricorrente.

Successivamente l'Amministrazione ha adottato i successivi atti amministrativi consequenziali a quelli impugnati. Avverso i detti atti la ricorrente ha proposto impugnazione in sede amministrativa con il ricorso introduttivo del giudizio, e poi con i successivi primi e secondi motivi aggiunti, con i quali ultimi, in particolare e per quanto interessa ai fini della presente integrazione del contraddittorio, ha chiesto l'accoglimento del ricorso per i seguenti motivi.

DIRITTO

– SEZ. I – Illegittimità degli atti impugnati –

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 8 E 42 COMMI 5 E 7 DEL D.LGS. 177/2005, DEGLI ARTT. 13, 14 E 83 DEL D.LGS. 259/2003, DELLA LEGGE 482/1999. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, PLURALISMO, EGUAGLIANZA, BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (ARTT. 3, 21 E 97 COST.). ECCESSO DI POTERE PER ERRORE NEI PRESUPPOSTI, SVIAMENTO, MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE.

Tele NBC contesta l'illegittimità dei provvedimenti impugnati con i presenti motivi aggiunti per invalidità derivata da quella dei provvedimenti ad essi presupposti e impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio, e che qui si intendono ove occorra nuovamente impugnati per i motivi svolti appresso.

Si tratta infatti di atti consequenziali ai bandi impugnati, adottati secondo l'*iter* procedimentale sequenziale disegnato dai medesimi bandi.

Tre dei punteggi attribuiti agli FSMA per la formazione dell'elenco ai fini dell'assegnazione delle numerazioni dell'ordinamento automatico dei canali della tv digitale terrestre (*i.e.* numero dei dipendenti e dei giornalisti impiegati, nonché ascolti del palinsesto) sono infatti basati sui dati forniti in sede di domanda di partecipazione al bando per l'abbinamento degli FSMA alla capacità trasmissiva delle reti di seconda generazione.

L'art. 3.5 del bando dispone in proposito che *“Restano ferme ai fini della presente procedura ed in particolare per l'attribuzione dei punteggi di cui agli artt. 6 e 7 del presente Bando, le dichiarazioni relative ai dipendenti, ai giornalisti ed ai mesi di rilevamento Auditel,*

già rese dai soggetti di cui all'art. 2, in sede di presentazione della domanda di partecipazione al Bando FSMA per l'assegnazione della capacità trasmissiva nell'area tecnica n. 3 – Lombardia e Piemonte orientale”.

I vizi dei provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti, dunque, si riverbererebbero insanabilmente sul provvedimento qui impugnato. L'auspicata declaratoria di nullità o di annullamento dei provvedimenti presupposti a quello oggetto dei presenti motivi aggiunti travolgerebbe per definizione quest'ultimo.

2. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 1, COMMA 1037, DELLA LEGGE N. 205/2017 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 41, 111 E 113 COST.

Alla ricorrente è noto il disposto del comma 1037 dell'art. 1 della legge 205/2017: *“In ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze, l'annullamento di atti e provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure di cui ai commi da 1026 a 1036 non comporta la reintegrazione o esecuzione in forma specifica e l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. La tutela cautelare è limitata al pagamento di una provvisoria”.*

Ad avviso della scrivente tale norma non può impedire al privato di ottenere tutela giurisdizionale ripristinatoria avverso atti illegittimi della P.A..

Ove di fosse di diverso avviso, le norme in questione farebbero sorgere dubbi di legittimità costituzionale.

Viene in rilievo la violazione dei diritti tutelati dagli articoli 24, 111 e 113 Cost., inerenti alla tutela giurisdizionale di diritti e interessi legittimi.

La normativa richiamata impedisce o, comunque, rende particolarmente onerosa o, ancora, inefficace la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi in tutti i casi in cui si controverta delle procedure *lato sensu* disciplinate dai commi da 1026 a 1036 della legge n. 205/2007.

È così vanificato in concreto il diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti e interessi legittimi e nei confronti della P.A.. Viene sterilizzato il principio del giusto processo, con particolare riferimento al principio della “parità delle armi” costituzionalizzato dall'art. 111, comma 1, Cost..

Norme di analogo tenore erano già presenti nell'Ordinamento di settore. Ma prima di oggi non avevano trovato applicazione nota alla scrivente da parte della Magistratura.

Per queste ragioni, la ricorrente sottopone la possibilità di sollevare la sottoposta questione di legittimità costituzionale.

3. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E SS E 56 E SS. TFUE E DELLA DIRETTIVA 2002/77/CE.

CONSEQUENTE DISAPPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1037, DELLA LEGGE N. 205/2017.

Sempre per il caso in cui l'art. 1, comma 1037, della legge 205/2017 fosse ritenuto applicabile al caso di specie, ad avviso della scrivente esso farebbe sorgere dubbi anche in punto di compatibilità con il diritto unionale.

La direttiva 2002/77/CE "*relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica*" (c.d. Direttiva Concorrenza), pone il generale divieto agli Stati membri di accordare o mantenere in vigore diritti esclusivi o speciali per l'installazione e/o la fornitura di reti di comunicazione elettronica, o per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico (art. 2).

Decisioni in contrasto con tale divieto hanno carattere eccezionale e sono ammesse solo in casi particolari (v. l'odierno art. 52 del TFUE) e, comunque, lasciano impregiudicata "*la possibilità di impugnare tale decisione dinanzi ad un organo indipendente e, in ultima istanza, dinanzi ad un organo giurisdizionale*".

Tale disposizione è coerente con la considerazione che "*Le parti interessate devono avere il diritto di impugnare una decisione che impedisca loro di fornire servizi o reti di comunicazioni elettroniche dinanzi ad un organo indipendente e, in ultima istanza, di adire un organo giurisdizionale. Il diritto di ciascuno ad una effettiva tutela giudiziaria contro provvedimenti adottati dagli Stati in violazione dei diritti attribuitigli in forza delle disposizioni di una direttiva è un principio fondamentale del diritto comunitario*" (IX considerando della Direttiva Concorrenza, sottolineatura aggiunta).

Dal mancato rispetto della disciplina comunitaria applicabile alla nostra materia deriva l'illegittimità comunitaria dell'art. 1, comma 1037, della legge n. 205/2017 con conseguente necessità di disapplicare tale normativa.

La ricorrente sottopone perciò la pregiudizialità comunitaria della questione.

* * *

Per il caso in cui l'art. 1, comma 1037, della legge 205/2017 fosse ritenuto applicabile al caso di specie e le prospettate questioni di legittimità costituzionale e compatibilità con il diritto unionale non fossero ritenute fondate e rilevanti, la scrivente ha svolto domanda risarcitoria.

– **SEZ. II** –

– **Domanda risarcitoria** –

4.1. L'art. 1, comma 1037, della legge 205/2017 riconosce il diritto al risarcimento del danno al privato danneggiato da condotte della P.A. nell'ambito delle procedure di liberazione delle frequenze di banda 700.

La norma non esprime in modo esplicito il titolo in base al quale la P.A. è tenuta a

rispondere del pregiudizio provocato al privato.

4.2. Nel caso di specie la P.A. si riscontra responsabilità della P.A. per il danno ingiusto causato al privato derivante da illegittimo esercizio dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 30, co. 2, c.p.a..

Anche per la P.A., infatti, vige la regola del *neminem laedere* sancita dall'art. 2043 c.c. e la conseguente responsabilità risarcitoria.

Affinché l'Amministrazione sia tenuta a risarcire i danni ingiustamente provocati al privato è necessaria la verifica della sussistenza: della lesione della situazione soggettiva tutelata, della colpa, del danno patrimoniale e del nesso causale tra illecito e danno.

Nella fattispecie sussistono tutti gli elementi considerati.

Sulla scorta di quanto esposto in narrativa si riscontra in concreto che:

- la ricorrente è lesa dal provvedimento contestato;
- il provvedimento contestato è illegittimo;
- i contenuti delle determinazioni del MISE sono contraddittori con accertamenti dell'articolazione territoriale e immotivati, l'istruttoria non è stata trasparente né completa (la ricorrente non ha mai ricevuto richieste istruttorie nel corso del procedimento né le era stata anticipata l'intenzione di escludere le tre domande per cui è causa): il che conferma che il comportamento della P.A. è stato omissivo e negligente, per ciò colposo;
- la ricorrente subisce per definizione pregiudizi derivanti dalla mancata ammissione alle graduatorie, poiché ciò le preclude *tout court* la continuazione dello svolgimento dell'attività televisiva in relazione ai tre marchi/palinsesti per cui è causa;
- il nesso causale tra l'illecito e il danno è evidente giacché il pregiudizio è conseguenza immediata e diretta del fatto della P.A.; non si sono verificati altri eventi che possono aver concorso, in tutto o in parte, a produrre il danno.

4.3. Vi è altresì responsabilità della P.A. per il danno arrecato alla ricorrente in occasione e per causa del contatto qualificato derivante dall'attività procedimentale nelle procedure *de quibus*, e nell'affidamento che la scrivente ha riposto nella correttezza e nella lealtà dell'azione amministrativa, nonché nella conformità di essa alla pertinente disciplina.

Si configura in capo alla P.A. la responsabilità da contatto sociale qualificato, con i conseguenti obblighi risarcitori, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione leda l'affidamento ingenerato a causa dell'inosservanza delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, alle quali l'esercizio della funzione pubblica deve ispirarsi. Nonché quando un interesse legittimo privato sia leso da un provvedimento o di un comportamento illegittimo

reso nell'esplicazione o nell'inerzia di una funzione pubblica (Cons. Stato sent. n. 675/2015; Cons. Stato sent. n. 3897/2012; Cons. Stato sent. n. 1945/2003).

Quanto esposto dimostra la sussistenza dei presupposti di tale fattispecie, posto che l'esclusione delle tre domande è avvenuta sulla base di situazioni di fatto non veritiere e che la stessa Amministrazione ha verificato essere tali, ma ciò nonostante il MISE non ha riammesso le domande così discriminando e penalizzando la ricorrente, che aveva confidato nella leale riconsiderazione del provvedimento e, dunque, nella certa riammissione.

4.4. La responsabilità risarcitoria della P.A. può conseguire anche dalla violazione dei valori e delle regole di comportamento alla cui osservanza l'Amministrazione è tenuta per legge, e il cui omesso rispetto determina una responsabilità autonoma rispetto all'interesse al bene della vita tutelato.

L'azione amministrativa dev'essere improntata a buon andamento ed imparzialità (art. 97 Cost.). Dev'essere retta da criteri di economicità ed efficacia (art. 1 della legge 241/1990). E, al pari degli altri soggetti giuridici, deve osservare i principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.).

Dalla storica sentenza della Corte di Cassazione n. 500/1999, è pacifico che l'interesse a che la P.A. rispetti le regole anzidette e che il suo operato si ispiri ai richiamati principi costituisce oggetto di uno specifico interesse legittimo del privato, autonomo e distinto rispetto al bene della vita perseguito nel contatto qualificato con la P.A..

Nel momento in cui, con il suo comportamento, l'Amministrazione abbia violato la sfera giuridica di un soggetto nei cui confronti aveva invece uno specifico dovere di comportamento sorge una responsabilità risarcitoria.

5. SUL DANNO PATITO DALLA RICORRENTE.

Alla responsabilità dell'Amministrazione nella produzione del danno lamentato dalla ricorrente, a prescindere da quale sia il presupposto giuridico in base al quale essa sarà accertata, consegue l'obbligo risarcitorio dei pregiudizi subiti a titolo di danno emergente e lucro cessante, secondo i principi generali.

Con riserva di documentazione e precisa quantificazione in corso di causa nei termini di rito, sin da ora la ricorrente chiede il ristoro dei danni patiti (oltre interessi e rivalutazione come per legge) a titolo di:

- perdita di valore patrimoniale dei propri *asset*, e *in primis* degli LCN di cui è assegnataria;
- perdita di ricavi e svilimento degli investimenti.

La ricorrente si riserva di quantificare il danno complessivamente patito nei termini di

rito, fermo restando che, qualora l'on.le Tribunale adito ritenga che il danno richiesto – o singole voci di esso – sia di difficile quantificazione, la ricorrente ne domanda sin da ora la determinazione in via equitativa.

P.Q.M.

Piaccia all'on.le Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza:

- a. **in via principale**, dichiarare la nullità o annullare i provvedimenti impugnati per i motivi in narrativa;
- b. **in via subordinata**, ove fosse ritenuto legittimo e applicabile il comma 1037 dell'art. 1 della legge 205/2017, condannare l'Amministrazione resistente a risarcire i danni cagionati alla ricorrente nella misura che sarà quantificata in corso di causa o, in subordine, determinata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dovuto al saldo, previo accertamento dell'illegittimità della condotta dell'Amministrazione e/o accertamento incidentale dell'illegittimità degli atti impugnati;
- c. **in ogni caso**, con vittoria degli oneri di lite, compresi spese generali, IVA e contributo CNPAF, nonché rimborso del contributo unificato.

* * *

Con ordinanza 9981/2022 il TAR Lazio Roma ha *“Ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria definitiva, autorizzando la parte ricorrente alla notifica per pubblici proclami, tenuto conto dell'elevato numero dei controinteressati e della concreta difficoltà di notifica individuale”*, disponendo che *“l'integrazione del contraddittorio dovrà avvenire mediante pubblicazione sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico di un estratto in forma sintetica del numero di ricorso, del petitum, delle censure e degli atti impugnati, onere da eseguirsi, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine di 20 giorni decorrente dal primo adempimento”*.

La presente notificazione è perciò indirizzata a tutti i soggetti utilmente inseriti nelle graduatorie definitive dei fornitori di servizi di media audiovisivi dell'Area Tecnica AT03 - Lombardia e Piemonte orientale.

Roma-Catania, 18 luglio 2022

avv. Domenico Siciliano

avv. Sergio Giovanni Verga